



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 luglio 2011
(OR. en)**

12599/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0186 (NLE)**

PECHE 198

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	8 luglio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 426 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2011/2012

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione del/la altra istituzione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 426 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.7.2011
COM(2011) 426 definitivo

2011/0186 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia
per la campagna di pesca 2011/2012**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio¹, non ha fissato un TAC per la pesca delle acciughe nel Golfo di Biscaglia nel 2011, perché tale TAC era stato già stabilito dal regolamento (UE) n. 685/2010 del Consiglio², recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2010/2011.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Dati gli obiettivi della politica comune della pesca, enunciati nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, è necessario stabilire le possibilità di pesca sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca.

Per lo stock di acciuga del Golfo di Biscaglia, il parere formulato dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in data 15 luglio 2011 prende in considerazione una campagna di pesca che va dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012.

Con il regolamento (CE) n. 53/2010 del Consiglio, il Consiglio ha stabilito il TAC per le attività di pesca che sfruttano detto stock, applicabile dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011. Il TAC e la sua ripartizione tra gli Stati membri interessati devono adesso essere fissati per i prossimi 12 mesi.

In base al parere dello CSTEP, la biomassa dello stock è stimata in circa 98 450 t. Vista la proposta, di regolamento del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock³ presentata dalla Commissione in data 29 luglio 2009, e tenuto conto del fatto che la valutazione d'impatto alla base della proposta rappresenta la più recente valutazione dell'impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca di tale stock, è opportuno fissare il TAC conformemente alla norma di cattura indicata nella proposta. Per la campagna di pesca che va dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 è pertanto opportuno fissare un TAC di 29 700 t.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le proprie attività per la prossima campagna di pesca.

¹ GU L 24 del 27.1.2011, pagg. 1-125.

² GU L 199 del 31.7.2010, pagg. 1-3.

³ COM(2009) 399 definitivo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2011/2012

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o gruppi di stock, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁴.
- (2) Ai fini di semplificazione e di un'adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare un TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per una campagna di gestione annuale che vada dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente, piuttosto che per un periodo di gestione corrispondente a un anno civile.
- (3) Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio⁵ ha stabilito le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nel 2011, ad esclusione dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia.
- (4) È opportuno che il TAC per l'acciuga del Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2011/2012 sia fissato sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca.
- (5) Al fine di istituire un piano pluriennale per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia che copra la campagna di pesca e definisca la norma di cattura da applicarsi ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, il 29 luglio 2009 la Commissione ha

⁴ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59

⁵ GU L 24 del 27.1.2011, pagg. 1-125.

presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. Tenuto conto di tale proposta della Commissione e del fatto che la valutazione d'impatto alla base della proposta ha rappresentato la più recente valutazione dell'impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, è opportuno fissare di conseguenza un TAC per lo stock di acciuga. In base al parere dello CSTEP del 15 luglio 2011, la biomassa dello stock è stimata in circa 98 450 tonnellate. Il TAC per la campagna di pesca che va dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 deve perciò essere fissato a 29 700 tonnellate.

- (6) In considerazione dell'ambito specifico e del periodo di applicazione delle possibilità di pesca per l'acciuga, è opportuno fissare dette possibilità di pesca attraverso un regolamento distinto. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, è opportuno tuttavia che l'attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali del regolamento (UE) n. 57/2011.
- (7) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁶, è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.
- (8) In considerazione della data di inizio della campagna di pesca del 2011/2012 e ai fini della dichiarazione annuale delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1° luglio 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia

1. Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (in tonnellate di peso vivo), sono stabiliti come segue:

Specie:	Acciuga	Zona CIEM:	VIII
	<i>Engraulis encrasicolus</i>		(ANE/08.)
Spagna	26 730	TAC analitico	
Francia	2 970		
UE	29 700		
TAC	29 700		

⁶ GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3

2. La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l'uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 9, 12 e 14 del regolamento (UE) n. 57/2011.
3. Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*